

REP. N. 802

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CHIOGGIA

(Città Metropolitana di Venezia)

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  
DENOMINATA "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE  
VENETO"=====

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio, presso gli uffici del Comune di Chioggia - Corso del Popolo, n. 1193 - 30015 Chioggia (VE), avanti a me Dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia, autorizzato per legge a rogare gli atti e i contratti di cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, avendone i requisiti di legge, sono personalmente comparsi i rappresentanti legali dei comuni che hanno sottoscritto la Convenzione per la costituzione dell'Associazione dei comuni denominata "Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto":====

1) PASQUALINO CODOGNOTTO, nato a SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO il 25.03.1959, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San Michele al

**Tagliamento**, con sede in Piazza della Libertà 2,  
C.F./P.I. 00325190270;=====

2) GIOVANNI CLEMENTE COMISSO, nato a CAORLE il  
17.12.1954, domiciliato presso l'ente  
rappresentato, il quale interviene nella sua  
qualità di Vicesindaco per conto ed in legale  
rappresentanza del **Comune di Caorle**, con sede in  
via Roma 26, C.F./P.I. 00321280273;=====

3) MIRCO MESTRE, nato a SAN DONA' DI PIAVE  
l'8.11.1974, domiciliato presso l'ente  
rappresentato, il quale interviene nella sua  
qualità di Sindaco per conto ed in legale  
rappresentanza del **Comune di Eraclea** con sede in  
Piazza G. Garibaldi 54, C.F. 84002090276 - P.IVA  
00861310274;=====

4) VALERIO ZOGGIA, nato a VENEZIA il 30.09.1949,  
domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale  
interviene nella sua qualità di Sindaco per conto  
ed in legale rappresentanza del **Comune di Jesolo**  
con sede in via Sant'Antonio 11, P.I./C.F.  
00608720272;=====

5) ROBERTA NESTO, nata a VENEZIA l'11.12.1966,  
domiciliata presso l'ente rappresentato, la quale  
interviene nella sua qualità di Sindaco per conto  
ed in legale rappresentanza del **Comune di**

**Cavallino-Treporti** con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.Iva 03129420273;=====

6) ALESSANDRO FERRO, nato a CHIOGGIA il 22.10.1974, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Chioggia** con sede in Corso del Popolo 1193, C.F./P.I. 00621100270;=====

7) DANIELE GROSSATO, nato a CONTARINA il 03.11.1963, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Vicesindaco per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Rosolina** con sede in Viale G. Marconi 24, C.F. 81004580296, P.I. 00689790293;=====

8) MAURA VERONESE, nata a CONTARINA il 05.09.1975, domiciliata presso l'ente rappresentato, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di Porto Viro** con sede in Piazza della Repubblica 3, C.F. 01014880296;==

9) MIRCO MANCIN, nato a CONTARINA l'1.03.1964, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Vicesindaco per conto ed in legale rappresentanza del **Comune di**

**Porto Tolle** con sede in Piazza Ciceruacchio, 9,  
P.I. 00201720299.=====

I predetti comparenti, delle cui identità personali e dei cui poteri io Segretario Generale mi sono accertato, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere questo Atto che viene sottoscritto in forza dei seguenti provvedimenti, depositati agli atti:=====

-Comune di San Michele al Tagliamento, deliberazione C.C. n. 66 del 26.05.2017;=====

-Comune di Caorle, deliberazione C.C. n. 39 del 02.05.2017;=====

-Comune di Eraclea, deliberazioni C.C. n. 29 del 15.05.2017 e n. 55 del 28.09.2017;=====

-Comune di Jesolo, deliberazioni C.C. n. 44 del 26.04.2017 e n. 102 del 28.09.2017;=====

-Comune di Cavallino-Treporti, deliberazione C.C. n. 27 del 09.05.2017;=====

-Comune di Chioggia, deliberazioni C.C. n. 102 del 15.06.2017 e n. 175 del 25.10.2017;=====

-Comune di Rosolina, deliberazioni di C.C. n. 40 del 06.06.2017 e n. 66 del 26.09.2017;=====

-Comune di Porto Viro, deliberazione C.S. n. 106 del 05.06.2017 e di C.C. n. 33 del 19.12.2017;===

- Comune di Porto Tolle, deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2017;=====

convengono e stipulano quanto segue:=====

**ART. 1.** E' costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto".=====

**ART. 2.** L'Associazione ha sede presso il Municipio del Comune del Sindaco Presidente. Fino alla nomina del primo Presidente la sede è individuata presso il Comune di San Michele al Tagliamento. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali.=====

**ART. 3.** L'Associazione ha come scopo il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dei Comuni associati mediante iniziative promosse e decise dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7 dello Statuto nonché alle finalità di cui l'art. 85 della Legge Regione Veneto n. 30/2016.=====

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:=====

- conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;=====

- promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;=====
- sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e lo promozione culturale.=
- programmare gli interventi di interesse comune, al fine dell'ammissione ai contributi di all'art. 85.1 della L.R. 30/2016 e di altre opportunità di finanziamento;=====
- promuovere le attività connesse al "Contratto di Costa";=====
- promuovere e programmare ogni altra attività, iniziativa, servizio e funzione strumentali alla realizzazione delle finalità di cui alla L.R. n. 30/2016.=====

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali ed accessorie, in quanto integrative delle stesse.=====

**ART. 4.** L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050.=====

**ART. 5.** L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nello Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di

lucro, esclusivo perseguimento di finalità di sociali, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.=====

**ART. 6.** I componenti stabiliscono che la Conferenza dei Sindaci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente siano eletti entro trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione.=====

**ART. 7.** Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.=====

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2018.=====

È parte integrante del presente Atto lo Statuto definito su 21 articoli di seguito specificati, steso su 24 facciate.=====

Fanno altresì parte integrante del presente Atto tutte le deliberazioni qui citate che, ancorchè non materialmente riportate, sono depositate agli atti e sono da ritenersi integralmente conosciute ed accettate dalle parti.=====

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il

Comune informa che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti i componenti e detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente dagli stessi oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente atto e nelle leggi inerenti la materia.=

I componenti possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto.=====

Ai fini fiscali si chiede la registrazione in misura fissa del presente Atto, ai sensi della Tariffa Parte I Articolo 11 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i..=====

E, richiesto, io Segretario Generale - Ufficiale rogante ho redatto il presente Atto mediante strumenti informatici in formato Pdf su 9 facciate, oltre a ulteriori 24 facciate per lo Statuto di seguito allegato e che costituisce parte integrante del presente Atto, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, e dopo avermi dispensato dalla lettura

dell'allegato avendo esse dichiarato di avere  
esatta conoscenza del contenuto, a conferma lo  
approvano e lo firmano digitalmente compreso lo  
Statuto:=====

PASQUALINO CODOGNOTTO

GIOVANNI CLEMENTE COMISSO

MIRCO MESTRE

VALERIO ZOGGIA

ROBERTA NESTO

ALESSANDRO FERRO

DANIELE GROSSATO

MAURA VERONESE

MIRCO MANCIN

Io Segretario Generale - Ufficiale rogante,  
attesto di aver verificato la validità dei  
certificati di firma digitale utilizzati dalle  
parti, e a mia volta firmo digitalmente l'atto e  
lo Statuto allegato, in presenza dei componenti  
medesimi.=====

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LITORALE

### VENETO

A seguito della Convenzione tra i Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro è costituita l'Associazione denominata: "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto"

#### Articolo 1 - Ambito di operatività e sede

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

2. La sede legale è individuata presso il Municipio del Comune del Sindaco Presidente. Fino alla nomina del primo Presidente la sede è individuata presso il Comune di San Michele al Tagliamento. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali.

#### Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha lo scopo di perseguire lo sviluppo economico e sociale dei Comuni associati mediante iniziative promosse e decise dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7 nonché alle finalità di cui l'art. 85 della Legge Regione Veneto n. 30/2016.



2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

2.1. conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;

2.2. promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

2.3. sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

2.4. programmare gli interventi di interesse comune, al fine dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 85.1 della L.R. 30/2016 e di altre opportunità di finanziamento;

2.5. promuovere le attività connesse al "Contratto di Costa Veneta";

2.6. promuovere e programmare ogni altra attività, iniziativa, servizio e funzione strumentali alla realizzazione delle finalità di cui alla LR n. 30/2016.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali ed accessorie, in quanto integrative delle stesse.

### **Art. 3 - Durata dell'Associazione**

1. L'associazione ha durata fino al 31/12/2050.

#### **Articolo 4 - Associati**

1. Possono fare parte dell'Associazione, mediante i rispettivi rappresentanti legali, i Comuni dell'area del litorale veneto identificati dall'art. 85 della L.R. 30/2016, co. 1.

#### **Articolo 5 - Perdita dello status di socio**

1. I Comuni associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso od esclusione.

2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Conferenza dei Sindaci ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

3.1. abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

3.2. non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

4. L'ente associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di

appartenere all'Associazione, non possono ripetere gli eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 6 - Organi sociali**

1. Sono Organi dell'Associazione:

1.1. La Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto;

1.2. Il Consiglio Direttivo;

1.3. Il Presidente e Vicepresidente;

1.4. Il Revisore Unico;

1.5. Il Direttore, se nominato.

#### **Articolo 7 - Conferenza dei Sindaci**

1. L'organo sovrano dell'Associazione è la Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto, cui sono attribuite funzioni di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di riferimento.

2. La Conferenza dei Sindaci è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Associazione, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente eletto ai sensi dell'art. 11 ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto

quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

4. I Comuni associati partecipano alle sedute della Conferenza, sia ordinarie che straordinarie, tramite il rappresentante legale o suo delegato. Nelle sedute ordinarie la Conferenza indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

4.1. elegge il Presidente del Consiglio Direttivo che esercita anche le funzioni di Presidente della Conferenza dei Sindaci. Nella stessa seduta elegge altresì il Vicepresidente;

4.2. approva gli atti di indirizzo e programmazione relativi agli interventi da promuovere nell'area del litorale veneto;

4.3. rilascia il parere previsto dall'art. 85.3 della L.R. 30/2016 in relazione alle iniziative di competenza regionale localizzate nell'area di riferimento;

4.4. approva entro il 31/7 di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30/09 di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;



- 4.5. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 4.6. nomina il Revisore Unico;
- 4.7. nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Direttore;
- 4.8. delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- 4.9. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- 4.10. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- 4.11. delibera in ordine all' esclusione degli associati;
- 4.12. delibera in merito alla delega di competenza per singola materia ai membri del Consiglio Direttivo;
- 4.13. delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dalla presente convenzione.

**Articolo 8 - Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei rappresentanti dei singoli enti associati.

2. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione mediante sistemi telematici che diano prova dell'avvenuta consegna.

3. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona, o siano rappresentati per delega, tutti gli associati.

4. La Conferenza dei Sindaci ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno un associato, ne ravvisi l'opportunità.

5. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, senza diritto di voto, oltre al personale degli enti associati, anche professionisti ed esperti esterni.

6. La Conferenza dei Sindaci straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche

statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa lo fase di liquidazione.

7. La Conferenza dei Sindaci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano della Conferenza.

8. La Conferenza dei Sindaci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli enti locali sottoscrittori della convenzione.

9. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno 1 ora dalla prima, la Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli enti locali aderenti alla convenzione.

10. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sul parere previsto dall'art. 85.3 L.R. 30/2016, sull'esclusione di un Comune associato, sui regolamenti e le loro modifiche sono assunte col

voto favorevole della maggioranza dei Comuni aderenti alla convenzione.

11. Per le modifiche statutarie la Conferenza dei Sindaci straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli enti locali associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli enti associati.

13. Ogni ente può farsi rappresentare in Conferenza dei Sindaci dal rappresentante di un altro Comune, mediante delega scritta.

14. Ogni membro non può rappresentare più di un (1) associato.

15. I membri non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi personali e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

16. I Sindaci possono delegare un proprio Assessore a partecipare in loro vece alla Conferenza dei Sindaci.

17. Le votazioni della Conferenza dei Sindaci sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in



cui è previsto per norma di legge lo scrutinio segreto.

18. Delle sedute della Conferenza dei Sindaci è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore, se nominato, ovvero di un Segretario scelto dal Presidente ad inizio seduta.

19. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore, se nominato, ovvero dal Segretario nominato dal Presidente ai sensi del comma precedente e portate a conoscenza dei singoli enti - ancorché non intervenuti - con idonee modalità telematiche.

20. Le deliberazioni adottate validamente dalla Conferenza dei Sindaci obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

21. I verbali di cui al comma 18 sono riportati nell'apposito libro-verbali. I verbali sono sottoposti ad approvazione nella prima seduta utile della Conferenza dei Sindaci.

22. La Conferenza dei Sindaci convocata nella prima seduta elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente, secondo le modalità indicate agli articoli 10 ed 11.

23. La prima convocazione della Conferenza dei

Sindaci e la nomina del suo Presidente devono avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione.

24. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche. È, in ogni caso, ammessa la presenza e la partecipazione del personale degli enti associati necessari all'attività della stessa.

#### **Articolo 9 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 10 (compreso il Presidente), scelti tra i componenti della Conferenza dei Sindaci, rispettando, per quanto possibile, la parità di genere.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro 45 giorni, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili. I suoi membri sono rieleggibili.

#### **Articolo 10 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è

eletto dalla Conferenza dei Sindaci al suo interno secondo il principio della rotazione.

2. Con le stesse modalità è eletto anche il Vicepresidente.

3. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 7 comporta, di diritto, la decadenza da componente del Consiglio Direttivo nonché dall'eventuale carica di Presidente e Vicepresidente.

4. In caso di decadenza, non dipendente dalla cessazione del mandato, di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, la Conferenza dei Sindaci provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla stessa.

5. In caso di decadenza, dipendente dalla cessazione del mandato, subentra nella carica il neo-eletto presso il Comune di appartenenza.

6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consiglio Direttivo.

7. Alla sostituzione dei dimissionari la Conferenza dei Sindaci provvede entro trenta giorni.

8. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni anno entro il 31/7.

9. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino alla Conferenza dei Sindaci.

10. Nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

10.1. curare l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci;

10.2. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Conferenza dei Sindaci;

10.3. redigere i bilanci da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione;

10.4. fissare l'eventuale quota annuale di adesione all'Associazione;

10.5. adottare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici.

11. Il singolo membro del Consiglio Direttivo può essere delegato per materia dalla Conferenza dei Sindaci.

12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal



Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

13. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta.

14. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

16. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Direttore, se nominato - ovvero da un segretario scelto dal Presidente ad inizio seduta -, che firma unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

17. Il Consiglio Direttivo può costituire l'ufficio del Consiglio Direttivo.

18. Il Consiglio Direttivo può proporre alla Conferenza dei Sindaci la nomina del Direttore.

19. Il Consiglio Direttivo riferisce annualmente alla Conferenza dei Sindaci sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti della Conferenza

medesima.

20. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. È, in ogni caso, ammessa la presenza e la partecipazione del personale degli enti associati necessari all'attività dello stesso.

#### **Articolo 11 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci al suo interno secondo il criterio della rotazione. Ogni componente della Conferenza dei Sindaci esprime la propria preferenza con voto limitato ad 1. In caso di parità sarà nominato Presidente il più giovane d'età.

2. Il Presidente ha il compito di presiedere la Conferenza dei Sindaci nonché il Consiglio Direttivo.

3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione.

4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la

ratifica.

5. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

#### **Art. 12 - Gratuità degli incarichi**

1. Le funzioni di Presidente, Vicepresidente e di componente del Consiglio Direttivo sono gratuite.

2. Al Presidente, Vicepresidente ed ai membri del Consiglio Direttivo sono rimborsate le spese sostenute per le riunioni e per l'esercizio di eventuali incarichi in applicazione dell'art. 84 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Articolo 13 - il Revisore Unico**

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Conferenza dei Sindaci fra soggetti, esterni alla stessa, che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

2. Il Revisore dura in carica 1 anno. La nomina è rinnovabile.

3. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile; di esaminare in via preliminare i bilanci; di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

4. Il Revisore partecipa alle riunioni del

Consiglio Direttivo ed a quelle della Conferenza dei Sindaci quando richiesto.

5. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

6. Per le attività di cui ai commi precedenti il Consiglio Direttivo può riconoscere al Revisore unico un compenso forfetario annuo lordo il cui importo non deve, in ogni caso ed a regime, essere superiore al 50% del compenso base spettante al singolo componente dell'organo di revisione nei Comuni fino a 19.999 abitanti.

#### **Art. 14 - Direttore**

1. La Conferenza dei Sindaci su proposta del Consiglio Direttivo può nominare il Direttore scelto tra i Dirigenti in organico degli enti associati.

2. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio Direttivo ed in particolare:

2.1. assiste gli organi istituzionali dell'Associazione;

2.2. partecipa senza diritto di voto alle sedute della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio



Direttivo e ne redige i processi verbali;

2.3. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

2.4. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio Direttivo;

2.5. cura l'attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio Direttivo in subordine al Presidente;

2.6. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni degli organi dell'Associazione agli enti locali partecipanti;

2.7. nel caso in cui l'Associazione non si avvalga della facoltà di nominare il Direttore, le funzioni e competenze di cui ai punti precedenti, vengono svolte dal Presidente del Consiglio direttivo.

3. Il Direttore riferisce annualmente alla Conferenza dei Sindaci sulla propria attività.

#### **Art. 15 - Ufficio del Consiglio Direttivo**

1. A capo dell'ufficio del Consiglio Direttivo è posto il Direttore, se nominato, al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono

con l'ufficio stesso.

2. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del Consiglio Direttivo può avvalersi di uffici al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio Direttivo sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico negli enti locali associati.

3. All'ufficio del Consiglio Direttivo sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.

4. Laddove le risorse umane non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici dovrà individuare preventivamente.

5. L'ufficio del Consiglio Direttivo è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi dell'Associazione.

6. Il Regolamento stabilirà le modalità con le quali si procede ad assegnare le risorse umane all'Ufficio del Consiglio Direttivo, tenendo anche conto dell'eventuale articolazione delle Unità Territoriali.

**Art. 16 - Patrimonio dell' Associazione**

1. Il patrimonio dell' Associazione è indivisibile ed è costituito:

1.1. dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro **20.000,00 (ventimila/00)**;

1.2. da eventuali beni mobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

1.3. da eventuali beni immobili, mobili registrati che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

1.4. da contributi, erogazioni, lasciti e

donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

1.5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Art. 17 - Disposizioni finanziarie**

1. Gli enti locali associati coprono le relative spese di funzionamento in ragione:

1.1. del contributo della Regione di cui all'85, co. 4 della legge Regionale 30.12.2016, n. 30;

1.2. contributi dello Stato, di ulteriori contributi della Regione e di altri enti ed istituzioni pubbliche;

1.3. contributi di organismi internazionali;

1.4. reddito derivanti dal patrimonio;

1.5. rimborsi derivanti da convenzioni;

1.6. delle eventuali quote di partecipazione stabilite dal Consiglio Direttivo anno per anno.

2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

3. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

4. Il fabbisogno finanziario dell'associazione è indicato nel bilancio di previsione.



5. Le quote di partecipazione di cui al precedente comma 1.6 sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo in tempo utile per la predisposizione dei bilanci degli enti associati.

6. Per la compartecipazione alla realizzazione di progetti specifici ogni ente associato coinvolto procederà con distinti ed autonomi atti anche in considerazione della particolare progettualità di ogni singolo attore.

#### **Articolo 18 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Sindaci degli associati entro il mese di settembre.

3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Sindaci entro il mese di luglio.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

**Articolo 19 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e lo devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione della Conferenza dei Sindaci approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ai singoli comuni associati.

**Art. 20 - Norme generali di chiusura e rinvio**

1. L'Associazione si conforma al principio di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità ed al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti sono pubblici, se non diversamente disposto per legge, e pertanto accessibili agli Enti partecipanti e alla cittadinanza, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti, si

fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.

**Articolo 21 - Disposizioni generali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.